

DELIBERAZIONE 16 FEBBRAIO 2021

58/2021/R/IDR

SEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ, 425/2019/R/IDR, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTENUTI NEL PRIMO STRALCIO DEL PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE IDRICO – SEZIONE «ACQUEDOTTI»

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1146^a riunione del 16 febbraio 2021

VISTI:

- la comunicazione della Commissione europea 20 maggio 2020, COM(2020) 512 final, recante “Raccomandazione del Consiglio europeo sul programma nazionale di riforma 2020 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 dell'Italia” (di seguito: comunicazione COM(2020) 512 final);
- la comunicazione della Commissione europea 28 maggio 2020, COM(2020) 408 final, recante “*Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council - establishing a Recovery and Resilience Facility*”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, in particolare, l'articolo 34 (di seguito: legge 196/09);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge 205/17), e, in particolare, i commi da 516 a 525 dell'articolo 1;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (di seguito: legge 145/18), e, in particolare, i commi da 153 a 155 dell'articolo 1;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e s.m.i, recante le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica

dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 (di seguito: d.P.C.M. 1 agosto 2019), recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti”;
- la delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021, recante “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la relazione dell’Autorità 20 giugno 2019, 252/2019/I/IDR, avente ad oggetto “Primo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: relazione 252/2019/I/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 425/2019/R/IDR, recante “Disciplina delle modalità di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi contenuti nell’Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante “Adozione del primo stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti”, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: deliberazione 425/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2019, 512/2019/R/IDR, recante “Avvio dell’erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti” (di seguito: deliberazione 512/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”;
- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2020, 125/2020/R/IDR, recante “Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 125/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 236/2020/R/IDR, recante “Avvio dell’erogazione delle risorse per la realizzazione dell’intervento nr. 11 di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 (...)” (di seguito: deliberazione 236/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 237/2020/R/IDR, recante “Erogazione delle quote successive per la realizzazione degli interventi nn. 5 e 6 di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 (...)” (di seguito: deliberazione 237/2020/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2020, 249/2020/R/IDR, recante “Avvio dell’erogazione delle risorse per la progettazione degli interventi nn. 16 e 17 di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 (...)” (di seguito: deliberazione 249/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2020, 252/2020/R/IDR, recante “Erogazione della seconda quota del finanziamento per la realizzazione dell’intervento n. 7 di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 (...)” (di seguito: deliberazione 252/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2020, 284/2020/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’individuazione del secondo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini dell’aggiornamento della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017”;
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2020, 520/2020/R/IDR, recante “Modalità straordinarie di erogazione delle quote di finanziamento per la realizzazione di taluni interventi di cui all’Allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante “Adozione del primo stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti” (di seguito: deliberazione 520/2020/R/IDR);
- i dati, gli atti e i documenti relativi agli interventi di cui all’Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, come aggiornati e trasmessi dai relativi Enti di riferimento ai sensi della deliberazione 425/2019/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;*
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori”;*
- l’articolo 1, comma 516, della legge 205/17 (come modificata e integrata, sul tema, dalla legge 145/18) dispone che - ai fini della *“programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”* - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato il *“Piano nazionale di interventi nel settore idrico”*, articolato in due sezioni: sezione «acquedotti» e sezione «invasi», prevedendo con specifico riferimento alla sezione «acquedotti» (al successivo comma 517) che l’Autorità - sentiti le Regioni e gli

enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti nonché del monitoraggio sull'attuazione dei piani economici finanziari dei gestori - trasmetta l'elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:

- a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche;
 - b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso;
 - c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili;
- la legge 205/17 in discorso attribuisce poi all'Autorità specifici compiti di monitoraggio e segnalazione, stabilendo che l'Autorità medesima:
 - “avvalendosi anche della Cassa per i servizi energetici e ambientali, monitor[i] l'andamento dell'attuazione degli interventi e [sostenga] gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi della sezione «acquedotti» per eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi” (articolo 1, comma 520);
 - segnali i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e proponga, ove ne ricorrano i presupposti, gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati, ai fini dell'esercizio dei necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi (articolo 1, comma 525);
 - quale misura di sostegno agli investimenti in parola, il comma 155 dell'articolo 1 della legge 145/18 prevede che *“per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico (...), e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione «invasi»”*.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito degli approfondimenti istruttori condotti sulle proposte di interventi presentate dai competenti Enti di governo dell'ambito, l'Autorità, con la Relazione 252/2019/I/IDR, ha individuato un *cluster* iniziale di 26 interventi/progetti ai fini della definizione del primo stralcio della sezione «acquedotti» del Piano nazionale; gli interventi selezionati sono riconducibili alle seguenti categorie:
 - reperimento di nuove risorse idriche;
 - interconnessione degli schemi acquedottistici;
 - incremento della disponibilità idrica;
 - miglioramento della qualità dell'acqua prelevata;
 - riduzione e contenimento delle perdite idriche;

- sulla base del richiamato elenco di interventi selezionato dall’Autorità, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 è stato adottato il “primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione acquedotti”, prevedendo, in particolare, che:
 - *“la copertura del costo degli interventi [sia] assicurata a valere e nel limite delle risorse del citato articolo 1, comma 155, della legge 145/2018, pari a 40.000.000 euro per l’annualità 2019 e a 40.000.000 euro per l’annualità 2020”* (articolo 1, comma 2);
 - *“le risorse di cui al comma 2 poss[ano] essere accreditate alla [Csea] con la procedura di cui all’art. 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La gestione delle risorse accreditate sarà oggetto di rendicontazione ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123”* (articolo 1, comma 3);
 - l’Autorità, *“con propri provvedimenti, disciplin[i] le condizioni, i termini, le modalità di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui all’art.1”* (articolo 2, comma 1).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 425/2019/R/IDR l’Autorità ha disciplinato le condizioni, i termini e le modalità di erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1 del d.P.C.M 1 agosto 2019, individuando altresì obblighi di rendicontazione e comunicazione da parte dell’Ente di riferimento (per il tramite dell’Ente di governo dell’ambito competente);
- al fine di contemperare l’esigenza di procedere celermente alla programmazione e realizzazione degli interventi contenuti nell’Allegato 1 al richiamato d.P.C.M 1 agosto 2019 con la necessità di assicurare adeguate modalità di rendicontazione e monitoraggio delle somme stanziare, l’Autorità ha previsto all’articolo 4 della deliberazione da ultimo citata che le medesime somme vengano erogate al soggetto realizzatore in quattro quote, subordinate, con riferimento alla prima quota, all’attestazione di una serie di adempimenti preliminari, e, a partire dalla seconda quota, all’attestazione di determinate condizionalità da parte dell’Ente di riferimento ed in seguito alla certificazione dell’effettiva spesa degli importi previsti;
- in particolare, per quanto di interesse in questa sede, la deliberazione 425/2019/R/IDR ha subordinato (al comma 4.1) l’erogazione delle quote successive alla prima alla verifica dei seguenti adempimenti:
 - certificazione, da parte dell’Ente di riferimento:
 - dell’effettiva spesa del 100% dell’importo previsto per l’anno 2019, incluso l’acconto – o dell’eventuale spesa inferiore, laddove il completamento delle attività sia attestato dal collaudo dell’opera – ai fini dell’erogazione della seconda quota (lettera b);
 - dell’effettiva spesa del 40% dell’importo previsto per l’anno 2020 – o dell’eventuale spesa inferiore, laddove il completamento delle attività

- sia attestato dal collaudo dell'opera – ai fini dell'erogazione della terza quota (lettera c);
- dell'effettiva spesa del restante 60% dell'importo previsto per l'anno 2020 – o dell'eventuale spesa inferiore, laddove il completamento delle attività sia attestato dal collaudo dell'opera – ai fini dell'erogazione della quarta quota (lettera d);
 - per l'erogazione di ciascuna quota, attestazione delle condizionalità di cui all'articolo 7, aventi ad oggetto:
 - l'ottemperanza alla regolazione *pro tempore* vigente e, segnatamente, la trasmissione all'Autorità da parte dell'Ente di riferimento (o dell'Ente di governo d'ambito, qualora non coincidente con l'Ente di riferimento), degli atti che costituiscono lo schema regolatorio del soggetto realizzatore vigente al momento della richiesta di erogazione delle quote di finanziamento (comma 7.1);
 - l'adempimento da parte del soggetto realizzatore degli obblighi di rendicontazione e comunicazione previsti all'art. 5, inclusi gli obblighi di monitoraggio e aggiornamento della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (comma 7.3);
 - il rispetto di condizioni puntuali a cui assoggettare il soggetto realizzatore e l'Ente di riferimento, eventualmente previste dall'Autorità nel caso in cui si rilevino specifiche criticità nelle scelte di programmazione e gestione del servizio idrico integrato;
 - all'articolo 5 della deliberazione in parola è stato definito il contenuto informativo minimo della documentazione da trasmettere, prevedendo in particolare (al comma 5.3) che, ogni sei mesi a decorrere dalla pubblicazione del medesimo provvedimento, e in corrispondenza di ciascuna quota di erogazione, l'Ente di riferimento, avvalendosi dell'Ente di governo dell'ambito laddove differente, informi l'Autorità e Csea sullo stato di avanzamento dell'intervento finanziato, aggiornando il cronoprogramma finanziario e segnalando eventuali criticità (ritardi nella realizzazione) o variazioni del progetto di carattere tecnico o economico;
 - a seguito di specifica istruttoria volta a verificare il rispetto degli adempimenti in capo all'Ente di riferimento e al soggetto beneficiario, l'Autorità – avvalendosi di Csea per i profili di propria competenza – ha provveduto, ai sensi del comma 2.5 e nei termini del comma 4.1 della deliberazione 425/2019/R/IDR, ad autorizzare:
 - con la deliberazione 512/2019/R/IDR, la prima quota di finanziamento, per la realizzazione di alcuni degli interventi di cui all'Allegato 1 al richiamato d.P.C.M. 1 agosto 2019;
 - con le deliberazioni 236/2020/R/IDR e 249/2020/R/IDR, l'erogazione della prima quota di finanziamento, in acconto, per 3 interventi/progetti ricompresi nel Piano, per un importo totale di 1.460.000 euro (completando in tal modo l'erogazione della prima quota di finanziamento, in acconto, per tutti i 26 interventi/progetti ricompresi nel citato Piano, per un importo complessivo di 16.000.000 euro);

- con le deliberazioni 237/2020/R/IDR e 252/2020/R/IDR, l'erogazione di ulteriori quote di finanziamento, in ragione dell'effettiva spesa sostenuta, per un importo complessivo di 1.930.000 euro.

CONSIDERATO CHE:

- il quadro complessivo di carattere normativo e regolatorio con riferimento al quale l'Autorità ha impostato i propri provvedimenti ha risentito profondamente degli effetti della pandemia da virus COVID-19, il cui acuirsi ha comportato l'adozione di misure (di limitazione negli spostamenti e di sospensione di talune attività produttive industriali e commerciali) volte a contrastarne e contenerne la diffusione a livello nazionale;
- in risposta alla richiesta di informazioni avviata dall'Autorità con deliberazione 125/2020/R/IDR al fine di acquisire gli elementi necessari alla definizione di misure urgenti idonee a garantire, in una logica di sistema, adeguati livelli di sicurezza della fornitura e qualità dei servizi idrici, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, gli Enti di governo dell'ambito e i gestori del servizio idrico integrato hanno evidenziato *“sospensioni o ritardi nella realizzazione degli investimenti programmati (per l'interruzione delle attività di cantiere a partire dal mese di marzo, disposta con i provvedimenti urgenti varati dal Governo e dalle autorità competenti, nonché a causa della minore disponibilità di personale operativo, delle difficoltà di approvvigionamento di materiali e mezzi, dei ritardi nella concessione di permessi e autorizzazioni), accompagnati anche dall'emergere di nuove necessità di investimento per fronteggiare determinati aspetti connessi con l'emergenza sanitaria e con le relative misure di contenimento”*;
- nell'ambito del monitoraggio svolto, con cadenza semestrale, nel corso 2020, gli Enti di riferimento hanno confermato le criticità emerse dalla citata richiesta di informazioni, segnalando nella documentazione attestante lo stato di avanzamento dell'intervento finanziato ed il conseguente aggiornamento del cronoprogramma finanziario, ritardi nell'avanzamento dei lavori, legati a rallentamenti delle attività di autorizzazione e progettazione dovuti anche alle menzionate misure restrittive imposte dall'emergenza COVID-19;
- tenuto conto della contingente emergenza sanitaria e dei riferiti effetti in termini di rallentamento e sospensione dei cantieri, l'Autorità, al fine di proseguire celermente alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, ha disposto, con la deliberazione 520/2020/R/IDR, un temporaneo adeguamento delle modalità di erogazione disciplinate con la delibera 425/2019/R/IDR, che alla luce dell'attuale contesto emergenziale, ne preservasse l'efficacia;
- in particolare, per quanto di interesse in questa sede, nella citata deliberazione 520/2020/R/IDR l'Autorità ha previsto di derogare (fino al 31 dicembre 2020) alle previsioni in ordine alle attestazioni e alle certificazioni cui subordinare – ai sensi del comma 4.1 della deliberazione 425/2019/R/IDR – l'erogazione delle diverse

quote di finanziamento, autorizzando (per complessivi di 8.050.000 euro) l'erogazione di quote a copertura degli importi per i quali l'Ente di riferimento attestasse l'effettiva spesa (anche qualora inferiori alle quote originariamente previste alle lettere b), c) e d) del comma 4.1 sopra citato);

- da ultimo, sono emerse talune esigenze di ulteriore coordinamento tra le attività di monitoraggio da parte dei vari Ministeri interessati e lo sviluppo delle modalità tecniche di erogazione delle risorse implementate sulla base della procedura di cui all'art. 34, comma 2-bis, della legge 196/09 (prevista dall'articolo 1, comma 3 del d.P.C.M. 1 agosto 2019), che definisce le modalità di impegno e pagamento nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nella comunicazione COM(2020) 512 final del 20 maggio scorso, il Consiglio europeo, nell'ambito delle raccomandazioni all'Italia sul relativo programma nazionale di riforma 2020, ha evidenziato come *“per favorire la ripresa economica sarà importante anticipare i progetti di investimento pubblici maturi e promuovere gli investimenti privati, anche attraverso riforme pertinenti”*, raccomandando dunque all'Italia di adottare provvedimenti nel 2020 e nel 2021 volti a *“garantire l'effettiva attuazione [di tali] misure”*;
- con delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 è stato, da ultimo, prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ed è stato contestualmente evidenziato come *“l'attuale contesto di rischio impon[ga] la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente intraprese, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale”*.

RITENUTO CHE:

- sia necessario proseguire celermente alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge 205/17;
- il perdurare della contingente emergenza sanitaria richiede un aggiornamento – in un'ottica di semplificazione – delle modalità di erogazione e degli obblighi informativi disciplinati con la deliberazione 425/2019/R/IDR, che consenta ai soggetti beneficiari ed ai relativi Enti di riferimento di recuperare i rallentamenti dei cronoprogrammi di spesa conseguiti nel corso dell'anno 2020 nonché di attenuare gli effetti di ulteriori rallentamenti derivanti dall'eventuale procrastinarsi delle misure di contenimento finora adottate a livello nazionale.

RITENUTO, IN PARTICOLARE, CHE:

- al fine di rafforzare il coordinamento tra le modalità di monitoraggio svolto a livello ministeriale e lo sviluppo delle modalità tecniche implementate per l'erogazione dei finanziamenti in discorso, nonché di garantire una tempestiva erogazione delle risorse per la progettazione e realizzazione degli interventi contenuti nell'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, assicurando al contempo un efficace utilizzo delle stesse anche nell'attuale contesto (ancora caratterizzato dalle criticità connesse al protrarsi dello stato di emergenza sanitaria), sia necessario:
 - semplificare le modalità di erogazione delle risorse recate al comma 4.1 della deliberazione 425/2019/R/IDR, disponendo che - in luogo delle quote originariamente previste alle lettere b), c) e d) del citato comma 4.1 - l'erogazione dei finanziamenti – per la parte eccedente l'acconto e le eventuali quote già erogate – avvenga (previa verifica del rispetto delle condizionalità di cui all'articolo 7 della deliberazione 425/2019/R/IDR) sulla base degli importi effettivamente spesi, come comunicati, in sede di rendicontazione dall'Ente di riferimento;
 - esplicitare, conseguentemente, le scadenze temporali di taluni adempimenti informativi in capo ai soggetti beneficiari del finanziamento e ai relativi Enti di riferimento, comunque in coerenza con gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione che la normativa vigente attribuisce all'Autorità e alla Csea

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamenti della deliberazione 23 ottobre 2019, 425/2019/R/IDR

1.1 Al fine di introdurre ulteriori misure di semplificazione volte a garantire una tempestiva erogazione delle risorse per la progettazione e realizzazione degli interventi contenuti nell'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, assicurando al contempo un efficace utilizzo delle risorse assegnate, il comma 4.1 della deliberazione 425/2019/R/IDR è sostituito dal seguente:

“4.1 Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria per la tempestiva esecuzione degli interventi, Csea, in seguito a specifica istruttoria volta ad accertare la sussistenza dei presupposti nel seguito indicati, provvede ad erogare le somme oggetto del finanziamento al soggetto realizzatore, secondo le seguenti modalità:

- a) una prima quota, in acconto, equivalente al 40% del finanziamento a valere sul capitolo di spesa 2019, in seguito all'attestazione degli adempimenti di cui ai commi 2.2, 2.3 e 2.4 del presente provvedimento;*

b) la restante quota di finanziamento – equivalente al 60% del finanziamento a valere sul capitolo di spesa 2019 ed al 100% del finanziamento a valere sul capitolo di spesa 2020 – subordinata all’attestazione delle condizionalità di cui all’Articolo 7 e in misura pari all’importo – eccedente l’acconto e le eventuali quote già erogate – per il quale l’Ente di riferimento attesti l’effettiva spesa in sede di rendicontazione, secondo le modalità operative definite da Csea ai sensi del successivo comma 4.2 e in base a finestre temporali di erogazione opportunamente individuate dalla medesima; qualora il finanziamento coincida con la progettazione o realizzazione dell’intera opera, nel caso in cui la spesa effettiva risulti inferiore a quella originariamente stanziata, in occasione dell’ultima erogazione l’Ente di riferimento potrà richiedere la copertura del solo importo effettivamente speso – al netto delle quote già erogate – previa trasmissione della documentazione attestante la conclusione della fase progettuale o del certificato di collaudo.”

- 1.2 Nell’ottica di semplificare gli adempimenti informativi in capo ai soggetti beneficiari del finanziamento e ai relativi Enti di riferimento, nonché di garantire un maggiore coordinamento con gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti dalla normativa vigente, il comma 5.3 della deliberazione 425/2019/R/IDR è sostituito dal seguente:

“5.3 Entro il 31 maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno, nonché a corredo di ciascuna richiesta di erogazione dei fondi, il medesimo Ente di riferimento, avvalendosi dell’Ente di governo dell’ambito laddove differente, informa l’Autorità e Csea sullo stato di avanzamento dell’intervento finanziato, aggiornando il cronoprogramma finanziario e segnalando eventuali criticità (ritardi nella realizzazione) o variazioni del progetto di carattere tecnico o economico.”

Articolo 2

Disposizioni transitorie e finali

- 2.1 Gli aggiornamenti di cui ai precedenti commi 1.1 e 1.2 hanno efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
- 2.2 Il presente provvedimento è trasmesso, per i seguiti di competenza, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 2.3 Il presente provvedimento - unitamente alla deliberazione 425/2019/R/IDR, come dal medesimo modificata - è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

16 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini